Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana

Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI

Band: 46 (1974)

Heft: 6

Artikel: I 125 anni dell'esercito svizzero. Parte I

Autor: Kurz, Hans Rudolf

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-246290

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

I 125 anni dell'esercito svizzero

Col SMG Hans Rudolf KURZ

I. PARTE

La data del 12 settembre 1973 non è sfuggita al popolo svizzero. In quel giorno erano trascorsi infatti 125 anni da quando è stata accettata la prima Costituzione federale. Con la fondazione dello Stato federale, che è subentrato alla Confederazione di Stati, furono poste anche le basi di un esercito svizzero. L'anno di nascita dell'esercito federale è dunque il 1848. Durante i 125 anni della sua esistenza, il nostro esercito ha vissuto molte vicissitudini che lo hanno portato dall'esercito di milizia, formato da contingenti cantonali, alla sua composizione attuale, moderna ed efficiente.


E' nostro compito illustrare qui di seguito i 125 anni di storia dell'esercito federale. E' una storia che accusa alti e bassi, tempi di evidenti successi ma anche epoche di crisi, una storia in cui si riflettono chiaramente gli avvenimenti della scena politica mondiale dei quali l'esercito di difesa svizzero ha sempre dovuto tener conto e subirne l'influsso. In ogni circostanza, la linea direttrice rimase però sempre garantita, ciò che significa di poter disporre permanentemente di una difesa efficiente e all'altezza dei compiti che le sono assegnati. In ogni tempo, il suo scopo ultimo fu quello di essere pronta a ogni evenienza e in grado di far capire ai belligeranti che sarebbe stato per loro più saggio evitare uno scontro diretto con il nostro esercito. Questa politica intesa a evitare che il nostro paese sia coinvolto in un conflitto armato ha avuto successo durante i 125 anni di esistenza dell'esercito svizzero. Anche se questo, in determinate situazioni, non aveva raggiunto quella preparazione che sarebbe stata necessaria per far fronte a un attacco armato, è stato tuttavia sempre giudicato dalle potenze belligeranti un baluardo per la cui conquista si sarebbero dovute far intervenire forze tali da dissuaderle a passare all'azione. Così l'esercito svizzero — dal profilo storico — ha adempiuto il compito che gli è stato affidato dalla Costituzione federale.

La rievocazione storica dei 125 anni di vita del nostro esercito non è soltanto necessaria per gli insegnamenti che se ne possono trarre e dei quali dobbiamo far tesoro per non ricadere negli errori commessi, ma è anche indispensabile per renderci conto del perché della sua esistenza. Nessun esercito è così profondamente radicato negli avvenimenti storici come quello svizzero che, durante la sua esistenza, non ha mai subito cambiamenti di rotta improvvisi, né soste nella sua evoluzione. Avendo la Svizzera avuto il privilegio di essere stata risparmiata dai


conflitti armati, la storia del suo esercito è avvenuta in una tranquilla continuità. Indipendentemente dagli atti di violenza che si sono svolti nei paesi confinanti è stato possibile procedere all'edificazione e al perfezionamento costante dell'esercito.

Lo spirito di conservazione, proprio a tutti gli eserciti, è da noi particolarmente pronunciato. Il nostro esercito può essere capito nelle sue particolarità essenziali soltanto se si considera la sua storia. Se l'esercito dovesse essere creato adesso, lo sarebbe indubbiamente diversamente da quello che è, forse più funzionale, più razionale e anche meno costoso. Non sarebbe però migliore, perché a qualsiasi miglioria tecnica sarebbe contrapposta la mancanza di un vincolo con una solida tradizione. In essa sono ancorate forze importanti che, nonostante certe difficoltà, noi non stimiamo al loro giusto valore. E' necessario che ci rendiamo conto come tutto ciò è avvenuto per poter capire il perché dell'organizzazione presente.

La Costituzione federale del 1848 ha posto anche le basi legali per la costituzione di un esercito federale. A dire il vero, va rilevato che l'ordinamento del 1848 non ha introdotto innovazioni radicali, salvo che ha reso possibile di compiere il passo tra un «esercito di coalizione» dominato dai Cantoni e un esercito federale vero e proprio. Dal profilo tecnico-militare, il passo tra la struttura dell'esercito dell'epoca prenapoleonica e l'ordinamento militare esistente nel 19, secolo era già stato compiuto prima e precisamente con il «regolamento militare del 20 agosto 1817», ripetutamente riveduto in seguito. Questo regolamento del 1817, che si fondava nei suoi elementi essenziali sulle opere protettive federali (organizzazioni di difesa) del 17. secolo, aveva introdotto un ordinamento antiveggente dell'organizzazione militare poiché prevedeva la centralizzazione politica dell'esercito. Su queste premesse legislative e di organizzazione è stato possibile definire e perfezionare la Costituzione federale del 1848. Si capisce che per il neocostituito Stato federale, i problemi militari non erano i più urgenti; i primi da affrontare furono di carattere politico ed economico. Nell'esercito, il concetto dell'unità — messo a confronto con la centralizzazione in altri settori, politica estera, dogane, poste e monete ebbe all'inizio importanza secondaria. Determinante fu però il fatto di aver posto le basi, nel 1848, per la creazione di un esercito federale che, in seguito, potè essere ampliato e perfezionato.



Primo presidente della Confederazione e capo del Dipartimento militare federale



Se si considerano i tre articoli militari della Costituzione federale del 1848, si giunge alla conclusione che non si provvide a definire il nuovo ordinamento in una sola volta; essi sono piuttosto il frutto di un compromesso tra la tradizione e le necessità del futuro.

Gli articoli militari della Costituzione federale del 1848 sono del seguente tenore:

Articolo 18: Ogni Svizzero è obbligato al servizio militare.

Articolo 19: L'esercito federale, che è formato dai contingenti cantonali, comprende:

- a) l'attiva federale, per la quale ogni Cantone deve mettere a disposizione 3 uomini per ogni 100 anime di popolazione svizzera;
- b) la riserva, il cui effettivo comporta la metà dell'attiva federale.

In tempi di pericolo, la Confederazione può disporre anche delle rimanenti forze (la landwehr) di ogni Cantone.

La scala degli effettivi, che stabilisce il contingente di ogni Cantone calcolato secondo la regola menzionata, deve essere riveduta ogni 20 anni.

Articolo 20: Per conseguire, nell'esercito federale, l'uniformità e l'idoneità necessarie vengono stabiliti i seguenti principi:

- 1. Una legge federale definisce l'organizzazione generale dell'esercito federale.
- 2. La Confederazione assume:
 - a) l'istruzione delle truppe del genio, d'artiglieria e di cavalleria; i Cantoni, cui spetta mettere a disposizione dette armi, sono tuttavia tenuti a fornire i cavalli;

- b) la formazione degli istruttori per le altre armi;
- c) per tutte le armi, l'istruzione militare superiore, istituendo scuole militari e ordinando concentramenti di truppa;
- d) la fornitura di una parte del materiale da guerra.
- La centralizzazione dell'istruzione militare può, se necessario, essere sviluppata ulteriormente dalla legislazione federale.
- 3. La Confederazione vigila sull'istruzione militare della fanteria e dei tiratori scelti, nonché sull'acquisto, sulla fabbricazione e manutenzione del materiale da guerra che i Cantoni devono fornire all'esercito federale.
- 4. Le ordinanze militari dei Cantoni non possono contenere nulla che sia contrario all'Organizzazione militare federale e agli obblighi di carattere federale spettanti ai Cantoni e, in questo caso, vanno sottoposti all'esame del Consiglio federale.
- 5. Tutti i gruppi di truppa, in servizio federale, portano esclusivamente la bandiera federale.

La Costituzione federale del 1848 ha ampliato le competenze militari della Confederazione in diverse direzioni, specialmente con la costituzione di un'autorità centrale federale per i problemi militari e con la competenza della Confederazione di regolare l'organizzazione dell'esercito. L'esercito federale era tuttavia ancora formato dai contingenti cantonali. L'istruzione dell'arma principale, la fanteria, rimase competenza, pur sotto la vigilanza della Confederazione, dei Cantoni. In particolare, i Cantoni dovevano provvedere all'equipaggiamento personale.

La Costituzione del 1848 non realizzò interamente il principio dell'obbligatorietà del servizio militare. L'obbligo per i Cantoni di mettere a disposizione 3 uomini per ogni cento anime di popolazione svizzera non rendeva necessario il reclutamento di tutti gli uomini abili al servizio militare, il cui effettivo era sensibilmente superiore al 3 per cento della popolazione svizzera. Il carattere nazionale della Costituzione federale era espresso infine anche dal divieto, per i cittadini svizzeri, di arruolarsi in un esercito straniero.

Quale atto esecutivo degli articoli militari della Costituzione federale entrò in vigore, l'8 maggio 1850, la legge federale concernente, l'orga-

nizzazione militare della Confederazione svizzera che, alcuni mesi dopo, fu completata da altre tre leggi federali. La legge federale concernente l'organizzazione militare, che comprendeva 150 articoli, e il cui titolo è rimasto finora inalterato, prescriveva che per i contingenti cantonali dovevano essere previste diverse classi dell'esercito, ossia l'«attiva» dai 20 ai 34 anni, la «riserva» dai 35 ai 40 anni e la «landwehr» dai 41 ai 44 anni. Si sarebbe così potuto disporre degli effettivi seguenti:

Attiva: (20 - 34 anni)	69 569 uomini	$(3^{0}/_{0}$ della popolazione svizzera)
<i>Riserva:</i> (35 - 40 anni)	34 785 uomini	$(1^{1/20/0}$ della popolazione svizzera)
Totale		$(4^{1}/2^{0}/_{0} \text{ della popolazione svizzera})$
	252 cannoni 48 cannoni	da campagna da parco
Totale	300 cannoni	

L'organizzazione dell'esercito federale era limitata alle compagnie e ai battaglioni; la composizione in brigate e in divisioni era riservata al generale non appena egli fosse stato eletto dall'Assemblea federale e avesse assunto il comando supremo delle truppe federali.

Le innovazioni più importanti introdotte dall'Organizzazione militare del 1850 concernono l'istruzione: «La Confederazione assume l'istruzione completa della truppa, fatta eccezione per l'istruzione della fanteria (senza i tiratori scelti). Le scuole reclute federali durano 42 giorni per le truppe del genio, d'artiglieria, le compagnie da parco e la cavalleria, 35 giorni per il treno da parco e 28 giorni per i tiratori scelti, mentre le scuole cantonali per i cacciatori sono stabilite a 35 giorni e per i fucilieri a 28 giorni. Ciò che si è imparato nella scuola reclute dovrà essere rinfrescato in corsi di ripetizione annui che durano alcuni giorni. Oltre che dell'istruzione alle armi speciali, la Confederazione dovrà occuparsi del problema importante della formazione dei quadri». Già un anno dopo la costituzione dello Stato federale, si rese necessa-


ria la chiamata in servizio di truppe da parte della Confederazione, senza tuttavia che all'esercito fossero stati affidati compiti particolari. Dufour che era stato eletto generale, scrive al riguardo: «Nel 1849 ebbi la soddisfazione di conciliare, sotto il mio comando, dei battaglioni che nemmeno due anni prima si erano battuti l'un contro l'altro e ora gareggiavano assieme nell'adempimento del loro dovere.

Si trattava d'impedire agli insorti del Baden di penetrare sul territorio federale e di violare così la nostra neutralità. Fu uno scopo facilmente raggiunto...».

Generale Henri Dufour 1787 - 1875

Comandante in capo delle truppe federali nella guerra del Sonderbund del 1847,

Comandante in capo dell'esercito svizzero nel 1856



Il conflitto scoppiato negli anni 1856/57 sul problema dello scioglimento del Principato di Neuchâtel dalla Prussia minacciò di prendere forme molto più serie. Siccome la Prussia, dimostrò l'intenzione di ricorrere all'uso delle armi, la Confederazione chiamò in servizio nell'inverno 1856/57 30 mila uomini affidando il comando supremo nuovamente al generale Dufour. Un'ondata di entusiasmo percorse il nostro paese e la popolazione si adoperò in ogni modo per facilitare il compito all'esercito. Fortunatamente la Prussia non mise in pratica le sue intenzioni bellicose e, nella primavera del 1857, rinunciò ai suoi diritti sul territorio di Neuchâtel. La volontà di difesa dell'esercito e il

fermo comportamento dell'intera popolazione hanno sicuramente contribuito alla rinuncia prussiana.


Il piano operativo elaborato dal generale Dufour nel 1856 illustra con quale serena fiducia egli giudicava la situazione del momento. Fondandosi su informazioni attendibili che gli erano pervenute, egli prevedeva che, in caso di conflitto armato, la Prussia si sarebbe limitata all'occupazione del Cantone di Sciaffusa, situato a nord del Reno, quale contropartita per il Principato di Neuchâtel, e aveva perciò progettato di rimanere sulla difesa nella regione di Basilea e di attaccare invece, con il grosso delle cinque divisioni, dal territorio di Sciaffusa in direzione del bacino di Donaueschingen. Si trattava di un piano, per la cui esecuzione Dufour era stato esplicitamente autorizzato dal Consiglio federale, non strategicamente offensivo, ma piuttosto di carattere difensivo promosso da un'azione offensiva specialmente intesa ad assicurarsi una posizione di difesa tatticamente migliore.

Le esperienze raccolte durante la campagna del Reno degli anni 1856/57 che ricevettero una conferma in occasione delle campagne del 1859, del 1864 e del 1866, indussero, negli anni successivi, alla elaborazione di diversi progetti per una nuova Organizzazione militare. Il più importante è quello dell'allora capo del Dipartimento militare federale, Consigliere federale Welti, sottoposto, nel 1868 al Consiglio federale. Gli elementi essenziali di questo progetto furono portati a conoscenza delle Camere federali con un messaggio del 17 giugno 1870 concernente la modificazione della Costituzione federale, ma lo scoppio della guerra franco-tedesca rese impossibile ogni discussione sui problemi sollevati.

E' necessario fare riferimento anche a un decreto dell'Assemblea federale del 30 giugno 1859, con il quale si proibiva esplicitamente ai cittadini svizzeri di arruolarsi in eserciti stranieri e si prevedevano sanzioni penali in caso di contravvenzione a questo divieto.

La guerra franco-tedesca degli anni 1870/71 sollevò, per l'esercito svizzero, problemi di altra natura, di quelli che erano sorti durante il conflitto neocastellano. La nostra volontà di difesa si è sempre fondata su due possibilità di minaccia; su quella diretta, ossia su un attacco inteso ad occupare il nostro territorio, e su quella indiretta cioè sull'occupazione parziale del nostro territorio da parte di una potenza

belligerante, allo scopo di conseguire una mèta situata fuori dei nostri confini. Negli anni 1856/57 si aveva avuto motivo di temere un attacco diretto; nella guerra franco-tedesca invece il pericolo incombente era piuttosto un attacco indiretto, cioè la violazione della nostra neutralità a opera di uno dei due belligeranti non allo scopo di impossessarsi del territorio elvetico, bensì per facilitare la propria spinta offensiva.



Comandante in capo dell'esercito svizzero nel 1870/71



Dopo l'occupazione della frontiera nord e nord-ovest diretta, nell'estate 1870, dal generale Herzog e intesa a proteggere la nostra neutralità non si verificarono avvenimenti particolari, per cui la truppa fu nuovamente smobilitata. Nel tardo autunno 1870 però gli avvenimenti bellici in corso minacciarono ancora una volta il nostro paese. Il Consiglio federale tentò, per un certo tempo, di risolvere il problema della protezione dei nostri confini con la mobilitazione di forze assai modeste. Nel mese di gennaio 1871 tuttavia fu indispensabile affidare nuovamente il comando supremo al generale Herzog al quale il Consiglio federale, che non era esattamente informato sulla gravità della situazione, mise a disposizione le truppe necessarie solo in numero insufficiente e dopo molti tentennamenti. Questo fatto fu all'origine della seria crisi verificatasi tra il generale e il Consiglio federale. I

contingenti di truppa mobilitati non sarebbero effettivamente bastati se l'armata Bourbaki, spinta dalle truppe tedesche verso il territorio svizzero, avesse avuto ancora la forza di aprirsi un varco per penetrare nel nostro paese. Siccome questa armata francese non era più in grado di combattere dovette essere internata. Si trattava di 87 mila uomini con il loro equipaggiamento. I compiti che ne derivarono all'esercito e alla popolazione svizzeri non furono sicuramente di facile soluzione. L'internamento, largamente improvvisato, dell'armata Bourbaki, fu preso, in seguito, come modello per un internamento militare di vaste proporzioni.

Nelle due fasi di mobilitazione degli anni 1870/71 furono chiamati in servizio i seguenti contingenti di truppa:

	Estate 1870	Inverno 1870/71
Truppa	37 400 uomini	21 300 uomini
Pezzi d'artiglieria	44	54

In ambedue i rapporti presentati alle Camere federali sulle mobilitazioni degli anni 1870/71, il generale Herzog critica severamente le condizioni da lui accertate: «Sono venuti alla luce degli inconvenienti che avrebbero dovuto essere eliminati già da tempo», scrive. Il suo rimprovero è soprattutto rivolto ai Cantoni che sovente «in uno stato di negligenza incomprensibile, dopo 20 anni dall'entrata in vigore della legge concernente l'organizzazione militare, non hanno ancora adempiuto sufficientemente i loro obblighi». E quindi rivolgendosi alla truppa: «Ma se si pensa che l'istruzione militare dell'esercito di milizia lascia ancora molto a desiderare dal profilo tattico, del servizio e della disciplina in conseguenza dei periodi di servizio troppo brevi, che il soldato di milizia accetta di malavoglia altri sacrifici di tempo, occorre assolutamente provvedere affinché, almeno dal lato materiale, si possa raggiungere un grado più alto, poiché in altri campi saremo sempre inferiori ad altri eserciti... Sarà sempre meglio disporre di un esercito numericamente meno importante ma qualitativamente più forte di ciò che ora è il caso».

Questo giudizio severo non deve essere considerato soltanto una critica per le deficienze allora riscontrate e che avrebbero anche potuto essere eliminate, ma piuttosto il dubbio manifesto sulla capacità della milizia di raggiungere un grado di preparazione sufficiente. E' un dubbio che contraddistingue l'operato del generale Herzog. Quegli anni furono veramente spiccati tempi di crisi per la milizia.

Dopo gli avvenimenti degli anni 1870/71, i lavori di revisione dell'organizzazione militare furono intensificati. Ancor più che in occasione delle mobilitazioni del 1859 e del 1866, che avevano posto in risalto soltanto parzialmente le deficienze del sistema di difesa svizzero, in ambedue le mobilitazioni della guerra franco-tedesca era apparso che le vaste competenze dei Cantoni nelle questioni militari costituivano l'ostacolo più importante per il conseguimento dell'efficienza di una difesa adeguata alle circostanze. Ai contingenti cantonali mancava la coesione necessaria; essi rappresentavano principalmente il loro Cantone ed erano truppe federali solo a titolo accessorio. I contingenti cantonali erano poi assai diversi tra loro; in parecchi Cantoni le questioni militari erano trattate con diffidenza, ciò che indusse il Consigliere federale Welti a parlare di «ordinamento di borghesucci» e di «beneficenza militare dei Cantoni» sulla quale la Confederazione, volente o nolente, doveva contare. Si delineava quindi la necessità di una centralizzazione più marcata degli affari militari. Era indispensabile creare un esercito che fosse veramente federale. Al riguardo, il generale Herzog presentò proposte costruttive. Già nella sessione di dicembre del 1870 delle Camere federali furono accolte le due prime richieste del generale, ossia la composizione di battaglioni di tiratori scelti e un nuovo armamento per la cavalleria. Altri postulati del generale Herzog furono presi in considerazione nel mese di luglio 1871 con il nuovo armamento delle truppe di landwehr, la costituzione di una maggiore riserva di fucili e il nuovo armamento dell'artiglieria da campagna. Il progetto elaborato dal Consigliere federale Welti e trattato già nel 1868 per la revisione della Costituzione federale, con cui si volevano centralizzare in maggiore misura diversi settori della vita nazionale, all'insegna «Un solo diritto — un solo esercito» non incontrò il consenso del popolo e dei Cantoni nel mese di maggio 1872. Se detto progetto fosse stato accettato, sarebbero state introdotte ragguardevoli unificazioni non soltanto di carattere militare ma anche di diritto civile e penale. Il progetto fu respinto particolarmente per motivi politici; i tempi non erano ancora maturi per concepire una tendenza centralizzatrice, anche se necessaria.

Tuttavia già l'anno seguente fu presentato all'Assemblea federale un nuovo progetto di revisione della Costituzione federale. Il progetto del 1873 era più moderato e meglio rispettava la sovranità dei Cantoni, pur contenendo importanti innovazioni di carattere militare. Nel mese di aprile 1874, la nuova Costituzione federale fu accettata, in votazione popolare, dal popolo e dai Cantoni.

Anche con la revisione della Costituzione del 1874, gli articoli militari (18-22) nuovamente elaborati significano — come per una materia talmente discussa non era possibile altrimenti — un compromesso tra le tendenze federalistiche e la necessità militare di accentrare le competenze a livello federale. Nonostante il carattere di compromesso dei nuovi articoli costituzionali essi non furono più modificati e durano ormai da cent'anni. Eccone il tenore:

Articolo 18: Ogni Svizzero è obbligato al servizio militare. I militi che a causa del servizio militare federale perdono la vita o soggiacciono a un'imperfezione fisica permanente hanno diritto, per sé o per la famiglia loro, in caso di bisogno, al soccorso della Confederazione.

I militi riceveranno gratuitamente il loro primo armamento, abbigliamento ed equipaggiamento. L'arma rimane nelle mani del milite alle condizioni che saranno determinate dalla legislazione federale. La tassa d'esenzione dal servizio militare è riscossa dai Cantoni, per conto della Confederazione, conformemente alle disposizioni della legislazione federale.

Articolo 19: L'armata federale si compone:

- a) dei corpi di truppa dei Cantoni;
- b) di tutti gli Svizzeri che sebben non ascritti a questi corpi di truppa, sono però in obbligo di servizio militare.

Il diritto di disporre dell'armata federale, compreso il materiale da guerra ad esso pertinente per legge, compete alla Confederazione. In tempi di pericolo, la Confederazione ha il diritto esclusivo e immediato di disporre anche delle forze non incorporate nell'armata federale e di tutti gli altri mezzi di guerra dei Cantoni.

I Cantoni dispongono delle forze militari del rispettivo territorio in quanto questo diritto non sia limitato dalle disposizioni della Costituzione o delle leggi federali.

Articolo 20: Le leggi concernenti l'organizzazione dell'armata emanano dalla Confederazione. La loro esecuzione nei Cantoni ha luogo, entro i limiti descritti dalla legislazione federale e sotto la sorveglianza della Confederazione, per mezzo delle autorità cantonali. L'istruzione militare nel suo insieme e così pure l'armamento incombono alla Confederazione. La provvista dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento e la cura della loro manutenzione appartiene ai Cantoni, ai quali però la Confederazione ne bonifica le spese dietro una regola da stabilirsi dalla legislazione federale.

Articolo 21: In quanto non vi si oppongano ragioni militari, i corpi di truppa devono essere formati degli uomini del medesimo Cantone. La composizione di questi corpi, le provvidenze per mantenerne l'effettivo e la nomina e la promozione dei rispettivi ufficiali è di spettanza dei Cantoni, sotto osservanza delle norme generali statuite dalla Confederazione.

Articolo 22: Contro equo indennizzo la Confederazione ha il diritto di assumere in uso o rilevare in proprietà le piazze d'armi e gli edifici colle loro dipendenze che si trovano nei Cantoni e che hanno destinazione militare. Le condizioni delle indennità vengono regolate dalla legislazione federale.

Le innovazioni essenziali introdotte dagli articoli militari della Costituzione federale del 1874 furono quelle che permisero di affidare alla Confederazione la competenza di legiferare in materia militare. L'istruzione militare fu uniformata nelle mani della Confederazione. Anche l'armamento dell'esercito divenne competenza delle autorità federali. L'esercito continuò a sussistere con i corpi di truppa cantonali, furono però soppressi i contingenti cantonali che avevano, in più occasioni, rivelato una prepazione insufficiente. L'obbligo militare che era stato applicato non senza lacune, trovò completa applicazione; la percentuale della popolazione svizzera residente in ciascun Cantone, sino allora valida per il reclutamento, fu infatti soppressa e fece invece stato l'idoneità al servizio del singolo cittadino. Già il 13 novembre 1874 — a pochi mesi dunque dall'accettazione della riveduta Costituzione federale — fu varata una nuova legge concernente l'organizzazione militare della Confederazione svizzera. Eccone le innovazioni principali:

Nella definizione delle classi dell'esercito, si provvide a una semplificazione siccome si rinunciò alla «riserva», mantenendo soltanto l'«attiva» (20 a 32 anni) e la «landwehr» (33 a 44 anni). Per la composizione dell'esercito furono curati meglio i particolari di quanto era stato fatto con la legge del 1850. L'attiva fu ripartita in otto divisioni autonome corrispondenti ai circondari governativi, ciascuna delle quali comprendeva due brigate di due reggimenti. Si rinunciò invece ancora a una ripartizione stabile della landwehr.

L'innovazione essenziale dell'organizzazione militare del 1874 fu quella di riunire nelle mani della Confederazione tutta l'istruzione militare. ossia anche quella della fanteria. Le scuole reclute avevano una durata di 42 giorni per i pompieri e il treno, 45 per la fanteria, le truppe sanitarie e amministrative, 50 per le truppe del genio, 55 per l'artiglieria e 60 per la cavalleria. Gli uomini della cavalleria erano tenuti, ogni anno, a un corso di ripetizione di 10 giorni; per le altre armi i corsi di ripetizione erano biennali e duravano 18 giorni per l'artiglieria da campagna e 14 giorni per la rimanente artiglieria, la fanteria, le truppe del genio e quello del treno. Anche la formazione dei quadri fu perfezionata, ciò che rese necessario un ampliamento del corpo federale degli istruttori. Anche nel settore del materiale da guerra si effettuò un maggiore accentramento a livello federale e l'uniformazione ne fu così facilitata. La Costituzione federale del 1874 contiene anche le prescrizioni fondamentali per la separazione delle competenze, in dette questioni, tra Confederazione e Cantoni. Alla Confederazione fu riservato il diritto di vigilare sul materiale da guerra e di disporne; essa doveva provvedere alla fabbricazione di armi e munizioni e alla fornitura dei cavalli, purché non fossero stati necessari agli ufficiali e alle truppe cantonali. I Cantoni dovevano provvedere al vestiario e all'equipaggiamento, nonché alla relativa manutenzione, verso debito indennizzo da parte della Confederazione. Essi erano pure incaricati della custodia del materiale da guerra.

Tra le innovazioni del 1874 non si può ignorare il perfezionamento di una questione che si era rivelata lacunosa in occasione delle due mobilitazioni degli anni 1870/1871, quella cioè del comando supremo ossia delle condizioni tra il potere politico e militare durante il servizio attivo. Dalle esperienze raccolte era evidente che la posizione del generale doveva essere rafforzata. Questa meta fu raggiunta con una

precisa definizione delle condizioni per l'elezione del generale, una chiarificazione del diritto del Consiglio federale d'impartire istruzioni al generale, una definizione della supplenza del generale e soprattutto una descrizione delle competenze del generale per la chiamata di truppe in servizio. Non vennero invece prese in considerazione le proposte formulate dal generale Herzog quanto alla riduzione degli effettivi della milizia e alla creazione di formazioni scelte. Sulla base del censimento del mese di gennaio 1880, l'esercito federale avrebbe dovuto avere i seguenti effettivi:

Attiva (20 - 32 anni) Landwehr (33 - 44 anni)	119 947 uomini 95 116 uomini
Totale	215 063 uomini
	332 pezzi d'artiglieria

Si provvide anche alla costituzione di una modesta protezione sociale a favore del militare, contro le malattie e gli infortuni. Negli anni seguenti furono introdotte nell'esercito gradatamente altre innovazioni, per alcune delle quali fondandosi sulle esperienze raccolte durante le mobilitazioni 1870/71. Lo sviluppo dell'esercito, iniziato dopo il 1871, dimostrò che l'opinione secondo la quale i popoli non sanno trarre insegnamento dalle esperienze non corrisponde alla realtà delle cose. Infatti dopo il conflitto franco-tedesco, in Svizzera si fece larga strada un vasto movimento di riforma volto non soltanto a incrementare le aspirazioni già esistenti, bensì ad attuare il conseguimento di mete del tutto nuove. Il 1874 fu dunque l'inizio di una nuova epoca nella storia militare della Confederazione, perché in quell'anno furono gettate le basi di un esercito federale moderno ed edificato sul sistema tradizionale della milizia. In quel tempo si manifestò l'azione fruttuosa di un uomo che seppe far uscire il nostro esercito di milizia dalla sua crisi interiore e rafforzare, nella popolazione, la credibilità nel sistema di milizia: Ulrich Wille. Sul sistema di milizia, egli così si espresse: «Sono convinto che la milizia non è soltanto l'unico sistema possibile per le nostre condizioni, ma anche che essa è per noi ampiamente sufficiente». Questa frase significava il contenuto essenziale dell'opera del generale Wille che seppe trasformare il nostro esercito

di milizia in uno strumento efficiente di difesa. Wille riconobbe che la guerra non ammette alcuna forma di circostanze attenuanti e che siccome il sistema di milizia non può valere da scusa per una preparazione insufficiente, anch'esso deve adeguarsi alle circostanze. La via da seguire per conseguire questa meta è quella della sicurezza interiore e della fiducia in se stessi.

Così gli anni che seguirono il 1874 servirono a stabilire il nuovo ordinamento dell'esercito. Lo sviluppo vissuto dall'esercito nell'ultimo quarto del secolo scorso si può ora riconoscere da molteplici indizi. In quel tempo iniziarono le pubblicazioni di molti articoli pertinenti e fruttuosi di carattere militare, i cui autori non erano esclusivamente specialisti del ramo. Tutti i problemi militari furono discussi pubblicamente e talvolta con una veemenza che può sembrarci sorprendente.

Oltre alle innovazioni tecniche nell'armamento — particolarmente dell'artiglieria — si provvide all'ampliamento dele fortificazioni con la costruzione delle fortificazioni del San Gottardo che, con l'apertura della Axenstrasse e della galleria ferroviaria, rivestivano particolare importanza. Ampliato fu anche lo sbarramento del fondo valle a St. Maurice.

Con una legge federale del 24 dicembre 1886 concernente l'organizzazione della landsturm, gli effettivi dell'esercito furono aumentati di circa 200 000 uomini. Questa classe dell'esercito, nuovamente costituita, doveva tuttavia essere chiamata in servizio solamente in caso di guerra. Essa comprendeva tutti i cittadini tra i 17 e i 50 anni abili al servizio ma non militarmente incorporati; soltanto un quinto di essi possedeva un'istruzione militare. Con l'istituzione della landsturm, anche agli appartenenti a questa classe dell'esercito dovevano essere riconosciuti i diritti spettanti ai belligeranti. Come precisava il Consiglio federale nel suo messaggio all'Assemblea federale, la landsturm aveva «lo scopo di completare le nostre forze armate, contrapponendo l'intera popolazione in armi a un'invasione straniera».

Come il Consiglio federale avesse a cuore l'idea di una resistenza armata dell'intera popolazione e come teneva che a detti combattenti fossero riconosciuti i diritti riservati alle forze belligeranti risulta anche dal fatto che dopo l'istituzione della landsturm si rifiutò recisa-

mente, ancora per lungo tempo, di ratificare la convenzione dell'Aia del 1899 su le leggi e gli usi della guerra di terra perché, secondo il suo parere, detta convenzione non teneva sufficientemente conto del modo specifico di combattere degli Svizzeri, ossia della resistenza a oltranza della popolazione contro qualsiasi invasione.

Generale Ulrich Wille 1848-1925

Comandante in capo dell'esercito svizzero nel 1914-1918



Un'innovazione nell'organizzazione fu decisa nel 1891 allorquando le otto divisioni di attiva furono raggruppate in quattro corpi d'armata. I corpi d'armata erano dunque essenzialmente composti da due divisioni, una brigata di cavalleria e di artiglieria di corpo. La legge sulla landwehr del 1897 introdusse una suddivisione di questa classe dell'esercito in un primo e un secondo ordine di marcia, per cui l'attiva comprendeva gli uomini dai 20 ai 32 anni, la landwehr I dai 33 ai 39, la landwehr II dai 40 ai 44 e la landsturm dai 45 ai 50 anni. Negli anni che precedettero la fine del secolo, la lotta per l'accentramento degli affari militari si ravvivò nuovamente. Ma nella votazione popolare novembre 1895, il popolo e i Cantoni, sebbene le Camere federali avessero approvato il progetto, respinsero a grande maggioranza la legge per la revisione degli articoli militari della Costituzione federale che si prefiggeva di accentrare gli affari militari a livello federale. Il popolo aveva dunque espresso chiaramente la propria volontà

di non voler rinunciare a una certa sovranità cantonale in campo militare. Fu una decisione che conserva anche presentemente la propria validità. Anche se la direzione degli affari militari spetta, in grandissima parte, alla Confederazione, l'esercito non è puramente federale bensì svizzero, con compiti essenziali — specialmente il finanziamento — spettanti alla Confederazione. Soltanto una siffatta evoluzione storica può spiegare la delimitazione particolare delle competenze per gli affari militari tra la Confederazione e i Cantoni.

L'esito negativo della votazione popolare del 1895 arrestò solo temporaneamente gli sforzi tendenti a una revisione dell'organizzazione. Si rinunciò a un nuovo tentativo di revisione della Costituzione e la procedura fu limitata alla revisione dell'organizzazione militare fondata sugli articoli militari della Costituzione del 1874. Anche così agendo, molte cose potevano essere migliorate. I lavori inerenti furono facilitati dalla votazione popolare conseguente alla guerra dei boeri. Vi si riscontrava una prova di forza tra l'esercito di milizia e quello professionale e gli avvenimenti nell'Africa del sud si prestavano a un confronto con le condizioni esistenti da noi. Il crollo della resistenza dei boeri servì a rafforzare il concetto della necessità di una migliore preparazione. Fu questo un riconoscimento che tornò a profitto anche dei fautori di un perfezionamento dell'apparato militare svizzero. I lavori di revisione dell'organizzazione militare conobbero tuttavia molte difficoltà e procedettero assai lentamente. Vi parteciparono numerosi ufficiali superiori, tra i quali ebbe parte importante Ulrich Wille con il suo «schizzo di costituzione militare» pubblicato nel 1890. Il partito socialista che, già alla fine del secolo scorso, era energicamente intervenuto contro il «militarismo» chiedendo la riduzione dei crediti militari lanciò il referendum contro il progetto di una nuova legge concernente l'organizzazione militare. Dopo una campagna elettorale assai movimentata, seguita con grande passione, il popolo svizzero accettò, in novembre 1907, la legge federale del 12 aprile 1907 concernente l'organizzazione militare della Confederazione Svizzera. Gli elementi essenziali di questa legge sono oggi ancora in vigore, anche se da allora sono state effettuate 14 revisioni (la 15. è attualmente in preparazione). La legge federale concernente l'organizzazione militare del 1907 ha conservato, per motivi di praticità, il suo titolo anche se la parte concernente l'organizzazione delle truppe non figura più nella legge ed è

invece oggetto di un atto legislativo particolare dell'Assemblea federale denominato «Ordinamento delle truppe».

La legge, che si componeva di cinque parti principali, regolava e descriveva nella prima parte il concetto dell'obbligo militare, non esattamente definito dalla Costituzione federale (articolo 18).

Il limite massimo di età per l'obbligo militare era fissato a 48 anni. L'attiva comprendeva gli uomini dai 20 ai 32 anni, la landwehr dai 33 ai 43 e la landsturm dai 44 ai 48. Facevano parte della landsturm anche gli uomini che più non si prestavano al servizio nell'attiva o nella landwehr. La suddivisione in landwehr I e landwehr II venne mantenuta.

Seguirono disposizioni provvisorie, valide cioè fino all'entrata in vigore dell'ordinamento delle truppe, concernenti l'organizzazione dell'esercito, che prevedevano tre corpi d'armata di due divisioni ciascuno; ogni divisione comprendeva tre brigate di due reggimenti ciascuna. I corpi d'armata erano tuttavia previsti unicamente per il servizio d'istruzione; in caso di servizio attivo, le divisioni costituivano il primo elemento tattico dell'esercito e ad esse si aggiungevano truppe di corpo e di divisione.

La terza parte della legge venne riservata all'istruzione. Le scuole reclute duravano 70 giorni per tutte le armi, eccezion fatta per la cavalleria la cui durata era di 90 giorni. I corsi di ripetizione furono stabiliti a 7 di 11 giorni nell'attiva e a uno nella landwehr. Le scuole dei quadri furono sensibilmente prolungate, specialmente le scuole ufficiali e sottufficiali.

Nel settore dell'amministrazione militare, la quarta parte della legge introdusse una nuova ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. A questi rimase il compito di fornire i battaglioni di fanteria, gli squadroni di dragoni e le unità della landsturm.

La quinta parte fu riservata al servizio attivo, riprendendo essenzialmente le disposizioni della legge del 1874 sul comando supremo che, da allora, non avevano più avuto l'occasione di essere messe alla prova.

Il trattato di pace dell'Aia del 1907 non introdusse soltanto un nuovo ordinamento delle leggi e degli usi della guerra di terra, ma anche una codificazione internazionale dei diritti e dei doveri degli Stati neutri in tempo di guerra (guerra di terra o sul mare). L'obbligo, definito all'ar-

ticolo 5 della convenzione sulla neutralità nella guerra di terra, per gli Stati neutri di non tollerare le violazioni della loro neutralità significava un ancoraggio dell'obbligo della difesa nazionale, cioè della «neutralità armata» nel diritto alla neutralità positiva. La motivazione della difesa nazionale svizzera, intesa anche per la protezione della neutralità, diede così alla preparazione militare un nuovo impulso.

La nuova organizzazione dell'esercito fu decisa con decreto federale del 6 aprile 1911; questo primo ordinamento delle truppe entrò in vigore nel 1912. Ideatore ne fu il capo dello Stato maggiore generale, col comandante di corpo Th. Sprecher von Bernegg. Una delle innovazioni principali fu la costituzione di truppe di montagna autonome. Nella sua composizione essenziale, l'esercito mantenne la ripartizione in sei divisioni di tre brigate ciascuna; era tuttavia prevista la possibilità di formare, nelle divisioni, tre brigate miste composte di fanteria e d'artiglieria e dunque brigate da combattimento tatticamente autonome. L'inserimento di due divisioni in un corpo d'armata rivestiva particolare importanza per l'istruzione tecnica in tempo di pace. I comandanti dei corpi d'armata e delle divisioni furono definiti comandanti professionisti solamente nel 1912.

Anche l'armamento e l'equipaggiamento dell'esercito furono sensibilmente ammodernati negli anni che precedettero la prima guerra mondiale. Nell'armamento della fanteria va menzionata, oltre al fucile migliorato modello 11 e al moschetto 11, la mitragliatrice pesante, la cui introduzione aveva avuto inizio già nei primi anni del secolo. Si provvide dapprima all'acquisto del modello inglese «Maxim» della Ditta Vickers e poi del tipo della fabbrica d'armi germanica denominato «mitragliatrice 11» che fu dato in dotazione, in un primo tempo, ai mitraglieri di fortezza e della cavalleria e in seguito ai gruppi mitraglieri mobili delle divisioni. Qualche anno prima della guerra si passò al rinnovamento completo del materiale di artiglieria. A contare dal 1904, l'artiglieria da campagna fu equipaggiata con pezzi da 5,5 cm a canna con rinculo (Krupp); 72 batterie da campagna equipaggiate con quattro cannoni ricevettero i nuovi pezzi. Le sei batterie dell'artiglieria da montagna furono equipaggiate, nel 1906, con un cannone da montagna migliorato da 7,5 cm, fabbricato anch'esso dalla Ditta Krupp, e infine tra il 1912 e il 1915 furono acquistati, dalla stessa Ditta,

gli obici da campagna da 12 cm, a canna con rinculo, per 14 batterie di obici da campagna.

Un progetto di armamento, sottoposto il 16 febbraio 1912 dal Consiglio federale alle Camere, servì al finanziamento degli acquisti menzionati; l'importo necessario di 31,5 milioni di franchi fu messo a disposizione mediante prestito.

Con questi provvedimenti, attenenti all'organizzazione e alla tecnica degli armamenti, furono create, poco tempo prima della guerra 1914-1918, le premesse che s'imponevano in considerazione del pericolo incombente. Soltanto pochi mesi prima del conflitto, le condizioni essenziali proprie a una difesa efficiente furono adempite. Le misure preventive furono tuttavia quasi esclusivamente di carattere militare. Né in Svizzera, né all'estero, nessuno era in grado di prevedere come si sarebbe svolto il conflitto e quanto avrebbe durato. Ci si rappresentava una guerra simile a quelle combattute nel 19. secolo o come i piccoli conflitti dell'inizio del 20. secolo nei quali la decisione spettava unicamente agli eserciti. Di una guerra che sarebbe durata parecchi anni e per la cui condotta sarebbero entrati in gioco non soltanto i mezzi militari bensì quelli economici e psicologici, nonché i bombardamenti sul retroterra avversario, nessuno poteva farsi un'idea, né gli Stati neutri, né gli stessi belligeranti. Tutti furono messi a confronto impreparati con queste nuove forme di condotta del conflitto e dovettero pagare molto cara la loro inesperienza.

La prima guerra mondiale, che impose la mobilitazione generale immediata dell'esercito svizzero, mise il nostro paese di fronte a una situazione militare molto simile a quella che si era verificata all'inizio del conflitto franco-tedesco del 1870. I due grandi antagonisti del teatro delle operazioni nell'Europa centrale, Germania e Francia, disponevano di fronti fortificati e i fianchi orientali dei loro eserciti si trovavano a breve distanza dal confine svizzero. Siccome le linee di attacco che conducevano direttamente al centro del territorio avversario erano sbarrate da gruppi di solide fortificazioni, i contendenti avrebbero potuto trovare una via d'uscita con una manovra di aggiramento attraverso il territorio neutro confinante, per colpire il nemico nel fianco o alla schiena. Una siffatta manovra, intesa ad aggirare il fronte principale, avrebbe potuto avvenire al nord attraverso l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo, oppure sul fianco orientale attraverso il territorio

svizzero. In considerazione di questo possibile pericolo, il compito tattico del nostro esercito consisteva principalmente, allo scoppio delle ostilità, nell'occupare il più rapidamente possibile quel settore del nostro territorio confinante con la linea del fronte franco-tedesco e con forze sufficienti, per rendere evidente ad ambedue i belligeranti che un'azione attraverso la Svizzera non sarebbe stata redditizia e farli così desistere dai loro propositi. Dopo l'entrata in guerra dell'Italia, nella primavera del 1915, si verificò una situazione identica anche sul fronte delle Alpi austro-italiane lungo il confine svizzero, per cui si dovette cercare d'impedire un aggiramento attraverso il nostro territorio. Con l'occupazione delle frontiere, l'esercito svizzero adempì non soltanto l'esigenza dell'autoprotezione nazionale, ma anche l'obbligo, altrettanto importante, della protezione della neutralità.

Il diritto alla neutralità impone allo Stato neutro l'obbligo di provvedere, con mezzi propri, che nessun belligerante possa trarre, passando attraverso il territorio neutro, un vantaggio tattico. Ogni belligerante confinante con uno Stato neutro deve poter contare sul fatto che detto Stato opporrà resistenza al passaggio di un esercito straniero sul suo territorio, che si difenderà cioè contro qualsiasi attacco. Ogni nazione in guerra vorrebbe avere la maggiore sicurezza possibile contro qualsiasi sorpresa sui fianchi, non protetti, del suo schieramento.

Se questa fiducia nei confronti dello Stato neutro viene a mancare, un belligerante potrebbe vedersi costretto a intervenire contro di esso, per prevenire un'azione del suo avversario. Lo Stato neutro può evitare il pericolo di un passaggio sul suo territorio o di essere attaccato con una manovra preventiva, se dispone di un esercito efficiente, considerato come tale dai belligeranti, e se è deciso a mettere in atto i suoi mezzi di difesa.

La mobilitazione di guerra dell'esercito, decretata dal Consiglio federale il 3 agosto 1914, si svolse, grazie alla sua accurata preparazione, senza inciampi. In base all'ordinamento delle truppe 11, si provvide a mobilitare la truppa seguente:

Truppa da combattimento
Uomini del servizio complementare circa

circa 200 000

Totale

450 000 uomini

250 000 uomini

Pezzi d'artiglieria (senza l'artiglieria da fortezza) circa 400


A mobilitazione ultimata, le formazioni dell'esercito s'insediarono sulle posizioni previste che erano situate nelle vicinanze delle singole piazze di riunione di corpo o nella zona di frontiera. Nel corso del mese d'agosto, si passò all'occupazione delle posizioni strategiche, nelle quali si operarono concentramenti di truppa per i settori di frontiera più minacciati. La strategia della direzione dell'esercito mirava a poter disporre di forze sufficienti alla frontiera e di una forte riserva nel retroterra per poter intervenire il più rapidamente possibile laddove il pericolo si fosse manifestato più incombente. Seguendo questa concezione di difesa, tre divisioni occuparono una linea avanzata situata tra Basilea e Les Rangiers dietro a una linea di avamposti scaglionata in profondità, mentre che una divisione di cavalleria ad hoc provvide a coprire la prominenza di Porrentruy. La riserva, comprendente altre tre divisioni, si trovava nel settore Bienne - Soletta - Burgdorf - Berna -Düdingen pronta a intervenire, mentre un'altra divisione sorvegliava il Giura vodese e le brigate di montagna erano stazionate nel Vallese, nei Grigioni e nel Ticino. E' evidente che la maggior parte della truppa era concentrata verso il confine con la Francia, dove cioè la direzione dell'esercito considerava esservi il maggior pericolo. Questo schieramento non subì modificazioni importanti per tutta la durata della guerra; l'entrata in guerra dell'Italia condizionò tuttavia un rafforzamento della copertura sul confine sud e sud-orientale.

Anche se durante l'intero conflitto non vi fu mai il pericolo di un attacco di serpresa, sempre s'impose la necessità di una stretta vigilanza. Una prima minaccia si verificò nella tarda estate del 1914, quando ancora si doveva contare con il successo del piano tedesco «Schlieffen», il cui movimento di conversione avrebbe potuto spingere verso le nostre frontiere importanti formazioni dell'esercito francese. Altri pericoli insorsero durante l'inverno 1916/17 quando il comando degli eserciti alleati temette un passaggio di truppe tedesche attraverso la Svizzera, allo scopo di infliggere il colpo di grazia all'ormai tanto già provato esercito italiano. Per parare una siffatta eventualità, le forze alleate approntarono un gruppo di armate nella regione di Besançon che avrebbe dovuto contrapporsi a un'avanzata tedesca verso la Svizzera. Questi pericoli verificatisi nell'inverno 1916/17 resero necessaria una rimobilitazione di parti importanti del nostro esercito che, nel frattempo, erano state messe in congedo.

I casi di violazione della nostra neutralità, durante gli anni di guerra 1914-1918, furono sempre di non grande importanza; su mille casi, ottocento sono dovuti all'arma aerea che sperimentò, in quell'epoca, il battesimo del fuoco. La prima guerra mondiale non pose il nostro esercito nella tragica situazione in cui si era trovato durante l'occupazione delle frontiere del 1870 e specialmente del 1871, gli procurò però oneri di carattere economico e politico ai quali esercito e popolazione erano insufficientemente preparati. Siccome «ambedue i contendenti attribuivano lo stesso valore al mantenimento della neutralità svizzera» (von Sprecher), un nostro coinvolgimento nel conflitto non rivestiva per essi importanza di primo piano. Si doveva tuttavia sempre contare anche con questa eventualità, per cui uno dei principali compiti dell'esercito fu quello di tenere viva, presso i nostri vicini, la convinzione che eravamo pronti, in ogni momento, a proteggere la nostra neutralità contro un qualsiasi aggressore. All'inizio, non tutto era naturalmente perfetto: «Pur riconoscendo la buona volontà e il grado d'istruzione, il comportamento delle nostre truppe, all'inizio delle ostilità, lasciava a desiderare sotto diversi aspetti». Un destino clemente ha risparmiato all'esercio la prova suprema» scrisse il generale nel suo rapporto. Egli considerò suo compito principale migliorare costantemente il grado di efficienza della truppa e rafforzarne il morale, per tutta la durata della mobilitazione. I risultati furono ottimi. I belligeranti ebbero sempre fiducia nella forza combattiva del nostro esercito, che adempì così appieno le aspettative in esso riposte.

Purtroppo, poco tempo prima della fine delle ostilità, l'esercito fu chiamato ad adempire il secondo compito previsto dalla Costituzione federale: il mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno del paese. Durante lo sciopero generale, che si era manifestato in conseguenza del malcontento accumulatosi durante gli anni di guerra e delle idee rivoluzionarie fattesi strada all'estero, l'esercito ha compiuto il proprio dovere. Nonostante qualche frizione di natura interna, che si era manifestata anche nel corso del conflitto, esso ha saputo conservare il morale necessario e la sua completa efficienza e ha padroneggiato una situazione che avrebbe potuto diventare molto critica.

Durante il conflitto, l'esercito ha vissuto molteplici trasformazioni. Nell'estate 1915, si passò al panno grigioverde e al casco, previsto dapprima come materiale di corpo, che doveva offrire maggiore protezione contro le ferite alla testa. Le mitragliatrici pesanti, che si erano rivelate armi molto efficaci sui fronti per frenare le azioni offensive dell'avversario, furono assegnate alla truppa in numero molto maggiore e consegnate anche alle formazioni minori. Si provvide anche al rafforzamento dell'artiglieria; nonostante il conflitto, la Ditta Krupp ci fece forniture importanti negli anni 1916/17, specialmente di materiale per l'artiglieria pesante. La granata a mano, la cui importanza era stata dimostrata nella guerra di trincea, fu introdotta nel nostro esercito nell'anno 1917. Il servizio degli autoveicoli divenne gradatamente una delle principali componenti dell'esercito. Si giunse persino a costituire un'arma area e a svilupparla sempre più; partendo dai pochi aerei privati esistenti in Svizzera nel 1914, si giunse — nonostante difficoltà di ogni sorta — a disporre, alla fine del conflitto, di una flotta aerea comportante 120 apparecchi.



Capo del Dipartimento militare federale, 1919-1929



La prima guerra mondiale, con la lotta in trincea, il fuoco tambureggiante, le mitragliatrici, i gas tossici e i carri armati, ma anche con la guerra sui mari senza risparmio, la fame, la miseria e la rivoluzione ha provocato nell'umanità un senso di orrore contro i conflitti armati. Il motto «Mai più guerra» corrispondeva a un profondo desiderio dei

popoli. Più che comprensibile che questi sentimenti avessero il sopravvento anche da noi dopo gli anni difficili di guerra e la fine della mobilitazione. Anche in Svizzera, ferma era la speranza che dopo le disastrose esperienze della guerra dovessero venire tempi nuovi che permettessero se non di rinunciare completamente alla difesa nazionale, almeno di ridurre sensibilmente l'apparato difensivo. Il desiderio di pace e la ferma speranza della sua garanzia mediante accordi internazionali erano predominanti; larghi strati della popolazione europea chiedevano il disarmo. In considerazione di quest'atmosfera, le richieste, seppure modeste, dell'esercito, furono rinviate o attuate solo parzialmente. Fu un atteggiamento che si manifestò segnatamente nella concessione dei crediti militari. L'allora capo del Dipartimento militare federale, consigliere federale Scheurer dovette far valere tutta la sua personalità e tutta la sua capacità di persuasione per ottenere almeno un minimo indispensabile dei mezzi necessari all'esercito. La tendenza al risparmio raggiunse il culmine quando si volle fissare in precedenza un importo massimo per le spese militari. In occasione delle deliberazioni sul bilancio di previsione del 1927, il Consiglio nazionale votò un postulato che fissava a 85 milioni di franchi l'importo da concedere per le spese militari. Le Camere federali rispettarono tuttavia solo due volte la decisione presa che costituiva una discutibile ingerenza nelle competenze del Parlamento.

In quel tempo, venne operata anche una «manipolazione» artificiosa dell'obbligo militare, mantenendo intenzionalmente bassa l'idoneità al servizio. Con il 55,8 per cento degli abili al servizio si toccò, nel 1921, il punto più profondo. In un'atmosfera di malumore, venne lanciata un'iniziativa tendente alla soppressione della giustizia militare che fu però respinta in votazione popolare dal popolo e dai Cantoni il 20 gennaio 1921 e una petizione per l'introduzione di un servizio civile che raccolse però soltanto 39 mila firme.

Un primo provvedimento significativo del dopoguerra, con il quale si trasse profitto dalle esperienze raccolte durante il servizio attivo 1914-1918, fu l'ordinamento delle truppe del 18 dicembre 1924, che non si discostava nei suoi elementi essenziali da quello precedente ma ancorava legalmente le innovazioni introdotte durante la guerra come l'ampliamento delle truppe da montagna, l'inserimento delle truppe specializzate nelle formazioni dell'esercito e l'impiego più razionale

delle classi d'età più anziane, specialmente della landwehr. Infine anche le nuove armi, cioè l'aviazione e le truppe motorizzate ricevettero una base legale. Il nuovo ordinamento fu completato, con disposizioni di vasta portata, dai decreti del Consiglio federale del 21 marzo 1927/21 dicembre 1934 concernenti l'organizzazione del servizio degli automobilisti, del 16 gennaio 1933 concernente l'organizzazione del servizio di volo militare e del 1. ottobre 1936 concernente l'istituzione del Servizio dell'aviazione e della difesa contraerea.

Nel campo dell'armamento e dell'equipaggiamento, va rilevato, nell'immediato dopoguerra, il decreto federale del 19 giugno 1925 concernente l'introduzione della mitragliatrice leggera. Esso prevedeva di equipaggiare la fanteria, l'artigliaria e la cavalleria con la nuova arma sviluppata dalla Fabbrica federale d'armi e di cui si disponevano 5150 pezzi. L'introduzione nell'esercito della mitragliatrice leggera avvenne in corsi speciali. Negli anni 1924-1929 furono esaurientemente provati alcuni modelli di aerei e il 4 giugno 1930 — quando era capo del Dipartimento militare il consigliere federale Minger — venne approvato il decreto federale concernente l'acquisto di aerei, motori per aeroplani e altro materiale di corpo per le truppe d'aviazione, con cui si completò sostanzialmente il nostro parco di velivoli. Furono acquistati 69 aerei da caccia del tipo francese Devoitine D-27 e 45 aerei per l'osservazione e la ricognizione del modello olandese Fokker CV.

(Continua)